

(N. 2968)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3180)

d'iniziativa dei Deputati VOLPE, PIGNATONE, DI LEO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Autorizzazione all'Ente zolfi italiani ad operare una trattenuta sul prezzo netto degli zolfi grezzi liquidato ai produttori, da devolvere a favore della propria sezione di assistenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere, sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani a partire dall'esercizio finanziario che ha inizio con il 1° agosto 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.